
STATUTO ORGANICO DELLA
Ven. Confraternita della Misericordia
Di Impruneta



Approvato dal Magistrato il giorno: 11 settembre 1998

Approvato dall'Assemblea Generale il giorno: 2 ottobre 1998

Approvato con D. P. G. R. Toscana in data: 10 marzo 1999

STATUTO ORGANICO DELLA

VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA

DI IMPRUNETA

CAPO 1°

Origine - Sede - Scopo - Mezzi

Art. 1

La nostra Confraternita di Misericordia, sotto il titolo e il Patrocinio di Maria Santissima e di San Tobia, per pietosa iniziativa di alcuni fedeli, fu fondata dell'anno 1848, come risulta dal rescritto della Segreteria del R. Diritto del dì 9 febbraio e da decreto di Mons. Minucci Arcivescovo di Firenze, in data del dì 18 aprile di detto anno.

Art. 2

Ha la sua sede in alcuni locali annessi alla Chiesa Prepositura Collegiata, spettanti all'Opera di detta Chiesa, la quale ne cede l'uso gratuito alla nostra Confraternita fino dall'origine di questa e finché questa non possa essere in condizione di procurarsi un locale di sua proprietà.

Art. 3

La Confraternita è una associazione che non ha fini di lucro e svolge attività socio assistenziale e religiosa ed ha come scopo in particolare:

a) di trasportare agli ospedali, o da luogo ad altro, gli infermi; di raccogliere i colpiti da infórtuni accidentali anche seguiti da morte, senza distinzione di culto o di naziona-

lità. Tale suo compito pietoso si estende fino al confine dei Comuni limitrofi da un lato all'altro fino ai termini fissati con le Misericordie e altre associazioni simili;

b) di assistere mediante nottate e mutature ed elemosine compatibili con la condizione economica della Confraternita, i malati indigenti abitanti nel popolo della Prepositura Collegiata, specialmente se siano iscritti alla Confraternita;

c) di prodigare i divini suffragi ai Fratelli e Sorelle defunti, dopo averli trasportati alla Chiesa, associati e condotti alla sepoltura;

d) la Fraternita potrà promuovere ed esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità suggerita dalle circostanze e rendersene partecipe, come: costituzione e gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, servizi di protezione civile, di asili, di case di riposo, nonché attività funerarie, di suffragio e di tumulazione dei defunti nelle cappelle e tombe del proprio cimitero.

La Fraternita provvede alla attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti, mediante opportune iniziative.

La Confraternita non potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate.

Art. 4

La Confraternita provvede ai suindicati scopi mediante i proventi risultanti dalle quote associative degli iscritti e dai corrispettivi specifici a fronte di attività istituzionali a

favore degli associati o partecipanti di altre associazioni aventi le stesse attività e finalità oltre che dalla questua effettuata a norma dell'art.84 della vigente Legge di Pubblica Sicurezza.

Art. 5

La nostra Confraternita filiazione dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Il suo stemma è formato da uno scudo recante le due lettere F.M. sormontate da una croce:

L'assise è una veste lunga di tela nera, la quale con buffa e ghette parimenti nere nasconde da capo ai piedi la persona, stretta ai fianchi da un cinto di corda.

Un cappello di feltro a larghe falde ed il rosario con una medaglia ne compie i finimenti.

CAPO II°

degli Ascritti

Art. 6

I Fratelli e le Sorelle debbono appartenere alla religione Cattolica e praticarne i doveri.

Si dividono nelle seguenti classi:

- a) Conservatori;
- b) Capi di Guardia;
- c) Giornanti.

Art. 7

I Conservatori sono in numero indeterminato, e perchè esenti da qualunque servizio, pagheranno una tassa annua di f. 4,50.

Art. 8

I Capi di Guardia si dividono in: attivi e riposati.

Gli attivi sono in numero di 36.

Vacando qualche posto di questi, sono invitati quei giornanti che desiderano occuparlo a farne domanda, e il Magistrato, fra i vari richiedenti, sceglierà quello che crederà più meritevole.

I riposati sono in numero indeterminato.

Tanto gli attivi che i riposati pagano una tassa annua di f. 4.

Art. 9

I Giornanti sono in numero indeterminato.

Hanno l'obbligo di prestare servizio nel mese loro assegnato.

La tassa annua per loro è di f. 3.

Art. 10

La quota di ammissione secondo l'età ed i diritti e le quote relative ai corrispettivi specifici verranno stabilite annualmente dal Magistrato. Le quote sociali per i diritti che esse fanno sorgere a favore degli iscritti, sono intrasmissibili.

Art. 11

Possono essere iscritti alla Confraternita tutti gli individui a qualunque classe sociale appartengano, purché apparten-

gano alla Religione Cattolica, come è detto all'art. 6, e inoltre siano di buona condotta morale ed abbiano raggiunto il sedicesimo anno di età.

Art. 12

Le ammissioni dei Fratelli e delle Sorelle, per qualunque classe, sono fatte esclusivamente dal Magistrato, ad eccezione di quelle persone malate, come è detto nel relativo Regolamento.

Le Suore di ogni ordine, che operano nel popolo di Santa Maria all'Impruneta sono considerate come sorelle ascritte alla Confraternita.

CAPO III°

Direzione ed Amministrazione

Art. 13

La Confraternita è diretta ed amministrata da un Magistrato, composto: dal Correttore, nella persona del Rev.mo Proposto pro tempore; dal Provveditore; da un Consultore legale e da nove Consiglieri.

Art. 14

Il Correttore ha la suprema vigilanza della Confraternita e, spetta a lui presiedere tutte le adunanze generali e di Magistrato ordinarie e straordinarie.

Art. 15

Il Provveditore sarà sempre nominato tra i Capi di guardia e i Conservatori; così pure il Consultore legale.

I Consiglieri poi saranno scelti tre per classe, cioè tre Conservatori, tre Capi di Guardia e tre Giornanti.

Art. 16

Il Provveditore nomina, con approvazione del Magistrato, un Vice-provveditore, scegliendolo tra i Capi di Guardia e i Conservatori.

Art. 17

Il Magistrato elegge un Segretario e tre Supplenti, uno per classe, i quali hanno nelle adunanze Magistrali voto deliberativo, qualora manchi il numero legale. Essi durano in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 18

Il Provveditore e il Consultore legale durano in carica tre anni, e così anche i Consiglieri;

Art. 19

Sarà pure nominato un Camarlingo, o Tesoriere, non facente parte del Magistrato; dovrà prestare cauzione.

Le sue funzioni sono determinate dall'art. 21, la sua durata in ufficio è di un anno e, potrà essere rieletto.

Art. 20

Il Provveditore rappresenta a tutti gli effetti legali la Confraternita, ed è il Capo di essa.

Convoca, d'accordo con il Correttore, le adunanze del Magistrato e quelle generali, sia ordinarie che straordinarie; firma con il Segretario la corrispondenza ed i mandati di pa-

gamento.

Il Provveditore procurerà che tutti i Confratelli, a qualunque classe appartengano, adempiano i propri doveri; darà ascolto ai giusti reclami che gli verranno fatti; ammonirà e correggerà i trasgressori agli ordini, allo statuto organico e al regolamento; e ciò non bastando, avrà diritto di sospenderli per quindici giorni, informandone il Magistrato, che prenderà con esso i rimedi più opportuni ed efficaci, compresa la privazione di cariche, di emolumenti, la espulsione, ecc.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce nelle sue funzioni il Vice provveditore.

Art. 21

Le funzioni di Camarlingo o Tesoriere consistono nel:

- a) tenere il registro di entrata e uscita;
- b) avere in custodia il patrimonio, ossia i contanti e i titoli di credito,
- c) riscuotere le rendite ordinarie e straordinarie;
- d) curare la riscossione delle tasse annuali.

A tale scopo potrà, con approvazione del Magistrato e sotto la propria responsabilità, nominare un esattore;

- e) pagare i mandati, sempre che portino la firma del Provveditore e del Segretario;
- f) redigere e presentare al Magistrato il rendiconto annuo finanziario, sul quale dovrà poi essere compilato il consun-

tivo da approvarsi dall'assemblea generale.

Art. 22

Il Segretario custodisce gli Archivi sociali, e coadiuva il Provveditore nel disimpegno delle sue funzioni.

Tiene al corrente il ruolo dei Fratelli e redige i processi verbali delle adunanze di Magistrato e generali.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce uno del Magistrato.

Art. 23

Il Consultore legale è nominato tra i Capi di Guardia e i Conservatori, dall'assemblea Generale.

A lui spetta il disbrigo e la trattazione degli affari legali.

Art. 24

Il numero dei componenti il Magistrato è determinato a dodici; cioè: il Correttore, il Provveditore, il Consultore legale, tre Conservatori, tre Capi di Guardia e tre Giornanti.

Art. 25

Le cariche vacanti per qualunque ragione, saranno rinnovate nell'adunanza della prima Domenica di Avvento.

Qualora però venissero a mancare il numero legale fra i componenti il Magistrato, il Provveditore, di comune accordo con il Correttore, intimerà, per rinnovare le cariche vacanti, un'adunanza generale straordinaria entro due mesi dalla scadenza.

Il successore rimarrà in carica tutto il tempo nel quale avrebbe dovuto rimanervi il suo antecessore.

Art. 26

Tutti gli uffici sono gratuiti.

Il regolamento interno potrà stabilire compensi nel caso che si rendano necessari degli impiegati.

Art. 27

Il Magistrato si aduna ogni volta che sia creduto opportuno dal Provveditore di consenso con il Correttore.

Spetta al Magistrato la compilazione dei bilanci preventivi e la vigilanza sopra tutti gli atti disciplinari ed amministrativi della Confraternita.

Art. 28

Le deliberazioni del Magistrato sono valide quando i presenti siano almeno otto.

I verbali delle adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno di questi si allontani, o rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 29

Non potranno esser chiamate a far parte del Magistrato le persone che si trovano in casi di impedimento previsti dalla Legge.

Art. 30

Decadranno dalla carica:

a) coloro che siano morosi nel pagamento della tassa.

La dichiarazione di questo stato sarà fatta dal Segretario, dietro informativa avuta dal Camarlingo, dopo la chiusura delle riscossioni.

b) coloro le cui cause di incompatibilità od ineleggibilità sopraggiungeranno dopo la nomina;

c) coloro che vengano a trovarsi nei casi di impedimento previsti dalla Legge.

d) coloro che, senza giustificati motivi, non siano intervenuti per tre consecutive adunanze di Magistrato. La constatazione dell'assenza sarà fatta dal Segretario alla fine della terza adunanza alla quale il consigliere non è intervenuto. Il Segretario stesso dovrà immediatamente avvertire il Consigliere della sua decadenza.

CAPO IV°

Dell'Assemblea Generale

Art. 31

L'anno amministrativo comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 32

L'Assemblea Generale è formata dalla riunione di tutti i Fratelli e le Sorelle, aventi diritto di intervenire all'adunanza, esclusi i morosi nel pagamento della tassa annua.

Essa si riunisce ordinariamente due volte l'anno, cioè la prima domenica di Avvento per l'elezione delle cariche sociali

quando ne ricorra la scadenza ed in Aprile per l'approvazione del Consuntivo.

Art. 33

Le adunanze generali sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fratelli e delle Sorelle.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Adunanza viene considerata in seconda convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero dei Fratelli e delle Sorelle intervenuti.

Art. 34

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti, e devono essere segrete. Se nella prima votazione non si raggiunge la maggioranza (cioè la metà più uno dei votanti) si procede ad una nuova votazione, nella quale decide il maggior numero di voti. La persona interessata non ha diritto al voto. In caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di ammissione.

Art. 35

Il Magistrato intimerà le adunanze generali mediante avviso affisso alla porta esterna della Confraternita, otto giorni innanzi a quello nel quale dovranno tenersi.

Nella adunanza nessuno ardirà prendere la parola senza espresso permesso del Correttore che presiede l'adunanza.

Art. 36

Qualunque deliberazione dell'assemblea Generale, presa nei

modi legali, vincola indistintamente tutti gli iscritti.

Art. 37

L'Assemblea Generale ordinaria della prima domenica di Avvento procederà ogni tre anni alla nomina di tre revisori dei conti, scegliendone uno per classe, i quali rivedranno il bilancio Consuntivo e faranno su di esso la relazione nella prossima adunanza di Aprile. Il Bilancio dovrà per quindici giorni essere ostensibile nei locali della Confraternita.

CAPO V°

Delle Elezioni

Art. 38

Hanno diritto al voto per la nomina delle cariche tutti i Fratelli e tutte le Sorelle, esclusi i morosi nel pagamento della tassa annua.

Art. 39

Per la validità delle elezioni si osservi il disposto dell'art. 34 del presente statuto.

Art. 40

La scheda sarà nulla quando non contenga nomi intelleggibili e non vi sia sufficiente indicazione della persona a cui si vuol dare il voto.

Art. 41

L'adunanza per le elezioni sarà presieduta dal Correttore e dal Provveditore.

Il Segretario farà l'appello nominale, secondo il quale cia-

scun confratello si recherà a deporre la propria scheda nell'urna.

CAPO VI°

Elezione dei Capi di Guardia

Art. 42

I Fratelli e le Sorelle Giornanti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età potranno essere promossi dal Magistrato a Capi di Guardia. Dovrà tenersi conto della condotta tenuta dall'aspirante, e che esso non sia del tutto illetterato.

Art. 43

Quando sia vacante qualunque posto di Capo di Guardia, il Provveditore né darà avviso mediante affissione alla porta esterna della Confraternita, affinché chi voglia concorrere a quel posto possa avanzare al Magistrato regolare domanda entro il tempo stabilito nel suddetto avviso.

CAPO VII°

Dei Giubilanti

Art. 44

Possono domandare la Giubilazione i Fratelli e le Sorelle che abbiano compiuta l'età di anni sessanta, o che siano resi inabili per malattia incurabile.

CAPO VIII°

Casi speciali di espulsione immediata

Art. 45

Verranno cassati dai ruoli della Confraternita ed espulsi dalla medesima i condannati a pene, conforme al disposto del vigente codice penale, per reati contro l'onore, gli averi e l'ordine delle famiglie.

Art. 46

L'assemblea generale però, uniformandosi allo spirito di Carità evangelica, potrà, dietro domanda, riammetterli, dopo la civile riabilitazione e dopo una ben nota condotta morale.

Art. 47

Chi è in debito da tre anni con il pagamento della tassa annua, verrà espulso dalla Confraternita, ma potrà essere riamesso dal Magistrato, sottoponendosi alle condizioni fissate nel relativo regolamento per la riammissione dei morosi.

CAPO IX°

Del servo, del campanaio, del custode del cimitero e dei becchini

Art. 48

Essi vengono eletti dal Magistrato.

Riguardo al disimpegno delle loro attribuzioni sono tenuti, sotto la sorveglianza del Provveditore, ad osservare esattamente quanto è disposto nei regolamenti relativi ai rispettivi impieghi, e che sono riportati nel regolamento interno.

CAPO X°

Del trasporto degli infermi

Art. 49

Gli infermi verranno trasportati per mezzo del carro lettiga agli Spedali di Firenze, a secondo del regolamento approvato dal Magistrato nell'adunanza del di 24 settembre 1905, e che si trova riferito nel regolamento interno.

In qualche caso speciale e dietro dichiarazione del medico, che lo giudichi necessario, potrà il Provveditore autorizzare il trasporto per mezzo di vettura.

CAPO XI°

Dei trasporti funebri e associazione dei Fratelli e Sorelle defunti

Art. 50

Il trasporto dovrà essere sempre in forma religiosa e sarà assolutamente proibito prender parte, anche in piccolo numero, al trasporto civile.

Art. 51

Effettuandosi il trasporto civile di un Ascritto alla Confraternita, il defunto perderà il diritto dei suffragi e della tumulazione gratuita o a pagamento, nel cimitero della Confraternita.

Art. 52

L'associazione dei Fratelli e Sorelle defunti sarà fatta nella Chiesa Propositura, salvo qualche caso speciale, nel quale, a giudizio del Correttore e del Provveditore, debba farsi nell'oratorio della Ven. Compagnia dei SS. Fabiano e Sebastiano, annesso alla Chiesa Propositura.

CAPO XII°

Dei suffragi

Art. 53

Per i Fratelli e le Sorelle defunti verrà recitato l'Ufficio dei morti nel dì che verrà stabilito; e sarà celebrato quel maggior numero di Messe che nel rapporto economico potrà sostenersi dalla Confraternita.

Art. 54

Nel giorno seguente alla Festa Titolare verrà celebrata nella Chiesa Propositura un solenne Ufficio con la Messa cantata in suffragio di tutti gli Ascritti defunti della Confraternita.

Art. 55

Nel giorno della solenne Commemorazione di tutti i Fedeli defunti, sarà celebrata una Messa nella Cappella del Cimitero, in suffragio di tutti i Fratelli e Sorelle defunti, e quindi saranno benedette le sepolture.

CAPO XIII°

Feste e funzioni religiose

Art. 56

La principale festa titolare sarà quella del Patrocinio di Maria SS. ricorrente nella terza Domenica di Novembre.

Sarà solennizzata nella Chiesa Propositura Collegiata con lo Scoprimiento del Sacro Tabernacolo che racchiude l'immagine di Maria SS. ivi venerata; sarà pure cantata solennemente la Messa, e dopo il canto del Vespro verrà ricoperto il Sacro

Tabernacolo.

CAPO XIV°

Disposizioni Generali

Art. 57

Eventuali utili residui o avanzi di gestione nonché riserva e capitale non possono essere distribuite anche in modo indiretto e quindi debbono essere reimpiegati nelle attività della Confraternita.

In caso di cessazione o scioglimento per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad associazione con finalità analoga o di pubblica utilità.

Il presente Statuto non è modificabile se non dietro deliberazione del Magistrato.

L'assemblea per le modifiche dello statuto è valida con la presenza della maggioranza degli iscritti. Le modifiche dovranno essere approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 58

Una copia del presente Statuto sarà consegnata ad ogni iscritto alla Confraternita.

Art. 59

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti uno per classe dall'assemblea. I Probiviri rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi presentati, giudicando inappellabilmente.

Art. 60

Il Regolamento, da approvarsi dall'Autorità tutoria, provvederà all'applicazione dei singoli casi contemplati nel presente Statuto.

Art. 61

Per quanto altro non è contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti Leggi.